



far prestare, dalla Banca venditrice, le rituali garanzie circa la proprietà e libertà degli immobili, sostenendo che in definitiva l'operazione tende ad enucleare da tutti gli altri beni che formano il compendio della Banca Popolare di Roma quei beni immobili che la Banca Popolare di Milano ha facoltà di non acquistare, e che, pertanto, ove detti immobili risultassero, in ipotesi, non liberi o fossero rivendicati da terzi, le conseguenze sarebbero sempre a carico dell' I.H.A., quale unico azionista dell' I.H.F. che ha alienato la Banca.

Il Consiglio dell' I.H.F. ha dovuto riconoscere che la tesi della Banca Popolare di Milano risponde allo spirito dei patti ed alla volontà delle parti che hanno stipulato l'accordo 14 febbraio 1955, ed ha rivolto preghiera al Direttore generale dell' I.H.A. di sottoporre alla approvazione dei competenti Organi le necessarie modifiche da apportare al testo della stipulanda compravendita, in corrispondenza a quanto fondatamente richiesto dalla Banca Popolare di Milano.

Al riguardo va considerato che, in relazione allo spirito degli accordi, il Consiglio